




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti n. 40
16122 Genova



2

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

COMUNE DI GENOVA
PROVINCIA DI GENOVA
M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Promozione di un piano interistituzionale di interventi per l'educazione e la formazione interculturale e per i progetti a favore dei bambini e dei ragazzi di cittadinanza non italiana e delle loro famiglie

L'anno 2010, il giorno 22 (ventidue)..... del mese di Luglio 2010
in Genova

fra

- COMUNE DI GENOVA
- PROVINCIA DI GENOVA
- M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")


Premesso che:

- a) Il 28 agosto 1997 è stata approvata la legge n.285 'Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza', che individua Genova fra le città riservatarie di finanziamenti diretti;
- b) Il 7 settembre 1998 il Consiglio comunale del Comune di Genova ha approvato l'accordo di programma fra il Comune di Genova, l'azienda U.S.L. N.3 genovese, il Provveditorato agli studi di Genova e il Centro per la giustizia minorile di Milano per Lombardia e Liguria e contestualmente un Piano territoriale di interventi triennali, fra cui il progetto "Bambini e nuove culture" con azioni a favore dei bambini e ragazzi stranieri;

13/8/10 NT




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Regionale
Via Assarotti n. 40
16122 Genova



- c) Il 10 febbraio 2000 la Giunta Comunale, con delibera 139, ha approvato il protocollo di intesa con validità triennale tra Comune, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Genova per la Promozione di un piano interistituzionale di interventi per l'educazione e la formazione interculturale e per progetti a favore dei bambini e dei ragazzi stranieri e delle loro famiglie;
- d) Il 24 marzo 2000 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, al fine di realizzare un'efficace integrazione degli alunni stranieri e di garantirne la riuscita scolastica, ha istituito il Centro Risorse Alunni Stranieri (C.R.A.S.), operante presso il CENTRO SCUOLE NUOVE CULTURE (prot. N. 5194/C23). Il Centro Scuole e Nuove Culture dal 2001 è una realtà operante con Istituzioni Pubbliche, Scuole dell'autonomia e Associazioni e Cooperative del Terzo Settore, riconosciuta dalle Istituzioni nazionali come centro interculturale di Genova e della Liguria;
- e) Il 30 giugno 2000 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha nominato (prot. N. 24976/A22 del 2 - 11 - 2000) un responsabile operativo del Centro Risorse Alunni Stranieri (C.R.A.S.);
- f) Il 4 giugno del 2001 il Consiglio Comunale del Comune di Genova ha approvato il secondo accordo di programma con le stesse istituzioni firmatarie per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel triennio 2001-2003, che inserisce nelle azioni previste la prosecuzione del progetto Bambini e nuove culture;
- g) Il 26 novembre 2001 è stato inaugurato il Centro Scuole e Nuove Culture, sito in Salita Fava Greca 8, 16128 Genova, sede operativa del Laboratorio Migrazioni del Comune di Genova e del CRAS Centro Risorse Alunni Stranieri dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del M.I.U.R.;
- h) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 568 del 1/7/2004 il Protocollo di Intesa interistituzionale, sottoscritto il 10.2.2000, è stato rinnovato con l'allargamento alla Provincia di Genova;
- i) Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 372/88129 del 27/7/2004 la Provincia ha aderito al Protocollo di Intesa interistituzionale;
- j) Con Decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. del 29/9/2009 Genova è indicata tra le città riservatarie di finanziamenti ex lege 285/1997;
- k) Con Delibera di Giunta Comunale n. 453 del 3 - 12 - 2009 è stato individuato, all'interno del riparto dei fondi ex lege 285, uno stanziamento per "Azioni di promozione e sostegno interculturale";




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Regionale
Via Assarotti n. 40
16122 Genova



Considerato che:


- a) Il Testo Unico sull'Immigrazione, D.lgs. n. 286/98, prevede che:
- (Art. 38, comma 3) *La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni;*
 - (Art. 38, comma 4) *Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato;*
- b) La normativa vigente in materia di obbligo scolastico (art. 2 della legge n. 53/2003, art. 1 del Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, art. 1 comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, D.M. n. 139 del 22/8/2007, Art. 64 comma 4 bis della legge 133 del 6/8/2008) detta norme in merito al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per tutti i minori presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro condizione di straniero e dalla regolarità della loro posizione (art. 38 del D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998, ribadito nella circolare applicativa della legge 94 del 5 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Ministero degli Interni N 11001/LrB/ del 5 agosto 2009): "... obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alla attività sportive e ricreative a carattere temporaneo");
- c) La LEGGE N.12 del 2006 - *Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*, all'art 3 comma 1 prevede: *Accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nel territorio della Regione. Il comma 2 dispone: " I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle seguenti condizioni: minori di qualsiasi nazionalità (lett. b);*
- d) L'art. 16 della legge regionale 15/2006, "Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" prevede che



- *La Regione indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali—volti all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e può sostenerne le iniziative, anche di mediazione culturale...*
 - *Le azioni di cui al comma 1 possono essere promosse e gestite dalle singole Istituzioni Scolastiche, dagli Enti locali o dai soggetti del Terzo settore e possono svolgersi sia nell'ambito del tempo scuola, sia al di fuori del normale percorso scolastico....*
 - *La Regione favorisce, altresì, l'attivazione di iniziative al fine di consentire il completamento del percorso formativo prescelto dai giovani stranieri, anche nell'ambito di progetti internazionali;*
- e) La Legge Regionale 7/2007 " Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati" prevede
- (art. 4, comma1) *"le Province e le Regioni promuovono e attuano ... interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati con particolare riguardo ... alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale";*
 - (art. 20, comma 4) *"la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative e a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica";*
- f) La Circolare 24/2006 del M.I.U.R. "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" sottolinea come sia necessario, superata la condizione di emergenza nella quale si trovava la scuola nella prima fase delle migrazioni, promuovere l'educazione interculturale come sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti;
- g) Le "Linee guida per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e la diffusione dell'educazione interculturale" (ai sensi della C.M. 2 dell'8 gennaio 2010) trasmesse con lettera del Direttore generale per la Liguria in data 2.03.2010 - prot. N. 784/C27 - *promuove "patti territoriali" che coinvolgano tutti i diversi soggetti, siano essi istituzionali o appartenenti al volontariato sociale interessati all'accoglienza e all'inclusione scolastica e sociale degli alunni di cittadinanza non italiana e delle loro famiglie con l'obiettivo del raggiungimento del massimo successo formativo possibile;*
- h) Lo Statuto dell'Università degli studi di Genova, all'art. 3, dispone che il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, approva le convenzioni tra Università e soggetti pubblici e privati, secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Provinciale
Via Assarotti n. 40
16122 Genova



- i) L'Università, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha piena autonomia negoziale nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi previsti dalla L. 9/5/1989, n. 168 e nell'esercizio della sua autonomia negoziale, pone in essere tutti i negozi necessari e/o opportuni per il miglior conseguimento delle sue finalità istituzionali ed in particolare atti unilaterali, contratti e convenzioni;
- j) I soggetti firmatari si pongono l'obiettivo di consolidare i rapporti di collaborazione che le Facoltà di Lingue e Letterature straniere e di Scienze della Formazione dell'Università di Genova hanno nel tempo intrattenuto con gli altri Enti firmatari ed eventualmente implementarli, attraverso la partecipazione delle altre strutture dell'Ateneo interessate, mediante la stipula di un protocollo d'intesa che disciplini gli ambiti in cui si svolgerà l'attività comune degli Enti;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


ART. 1 - OGGETTO

1. I firmatari del presente Protocollo d'Intesa si impegnano a collaborare per realizzare una rete di servizi coordinati e progetti integrati per l'educazione e la formazione interculturale e per l'inserimento scolastico e sociale dei bambini e dei ragazzi stranieri presenti nella Provincia di Genova e a favorire l'accoglienza delle loro famiglie.

ART. 2 - FINALITA'

1. Le parti assumono l'impegno di coordinare gli interventi di rispettiva competenza per:

- promuovere l'educazione interculturale, creando opportunità per la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione di altre culture;
- realizzare progetti a favore dei bambini e dei ragazzi stranieri iscritti nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per facilitare il loro inserimento, per prevenire insuccessi scolastici e forme di emarginazione;
- promuovere il più ampio e consapevole accesso dei bambini e dei ragazzi stranieri e delle loro famiglie alle risorse culturali e ai servizi disponibili in campo educativo;
- elaborare e realizzare progetti di formazione e sperimentazione, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni, per gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative;



- diffondere ed attuare i principi contenuti nella Convenzione Internazionale sui Diritti per l'Infanzia.

ART. 3 - COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE

1. Viene istituito il Coordinamento Interistituzionale paritetico con i seguenti compiti:
 - Stabilire le linee essenziali di un programma di intervento
 - Verificare il conseguimento delle finalità e la realizzazione dei progetti oggetto del presente protocollo;
 - Proporre ad altri Enti e Istituzioni accordi e collaborazioni congruenti con gli obiettivi del presente protocollo;
 - Proporre modifiche, integrazioni ed estensioni ad altri Enti ed Istituzioni della presente intesa;
 - Assegnare risorse umane, strutturali, strumentali ed economiche necessarie per la realizzazione delle finalità e dei progetti;
 - Nominare il coordinatore responsabile del Coordinamento esecutivo indicato al successivo art.4.
2. Il Coordinamento Interistituzionale è composto da un rappresentante designato da ciascuno degli Enti firmatari la presente intesa e si riunisce almeno una volta all'anno.

ART. 4 - COORDINAMENTO ESECUTIVO

1. Viene istituito il Coordinamento Esecutivo, con i compiti sotto indicati, da svolgere secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Interistituzionale:
 - Promuovere, coordinare e valutare gli interventi e le azioni di rispettiva competenza indicati negli articoli successivi;
 - Approfondire l'esame delle problematiche attinenti ai fenomeni migratori in tema di scolarizzazione e integrazione sociale;
 - Coordinare i progetti di formazione e le iniziative rivolte alla città sull'intercultura;
 - Collaborare con enti, istituzioni, persone significative sulle tematiche oggetto del protocollo.
2. Il Coordinamento Esecutivo è composto come segue:
 - per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dal Responsabile del Centro Risorse Alunni Stranieri (C.R.A.S.);
 - per il Comune di Genova dal Funzionario tecnico del Laboratorio Migrazioni;
 - per la Provincia di Genova dal responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio;



- per l'Università degli studi di Genova da un docente per ciascuna delle Facoltà coinvolte nelle attività oggetto del presente Protocollo, designati dal Rettore su parere dei rispettivi Consigli di Facoltà.

3. Il Coordinamento Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi, opera con l'apporto, per quanto necessario, di esperti e rappresentanti di organismi la cui attività abbia rilevanza per l'attuazione del programma di intervento: in particolare sarà favorita la partecipazione di rappresentanti di comunità migranti e loro associazioni.

4. Il Coordinamento Esecutivo promuove accordi con enti e Associazioni per implementare anche economicamente le proprie attività.

5. Il Coordinamento Esecutivo riferisce almeno semestralmente sul proprio operato al Coordinamento Interistituzionale.

ART. 5 - IL CENTRO SCUOLE E NUOVE CULTURE

1. Per il perseguimento delle finalità del presente protocollo d'intesa è stato istituito, e continuerà ad essere operativo in salita della Fava Greca 8 - GENOVA, il CENTRO SCUOLE E NUOVE CULTURE, in seguito denominato CENTRO, sede del *CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del M.I.U.R. e del *LABORATORIO MIGRAZIONI* del Comune di Genova.

Il CENTRO è la sede interistituzionale per le attività, progettazioni ed interventi interculturali degli Enti firmatari del presente protocollo.


2. Il CENTRO dispone delle seguenti risorse umane e finanziarie:

Risorse umane:

- a) insegnanti di attività espressive e musicali, personale amministrativo e un funzionario con compiti di coordinamento per lo svolgimento delle attività del Laboratorio Migrazioni del Comune di Genova, Direzione Politiche Educative;
- b) un docente comandato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (ai sensi dell'assegnazione a compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 - articolo 26, comma 8) per la gestione del Centro Risorse Alunni Stranieri (C.R.A.S.);

Risorse finanziarie:

- finanziamento Legge 285/97 nell'ambito dell'area "Azioni di promozione e sostegno interculturale" o successive modificazioni legislative del medesimo finanziamento;
- possibili finanziamenti previsti dalla legge 328 dell'8 novembre 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- fondi reperiti in attività di promozione del Centro e in seguito ad accordi con altri soggetti del territorio.



3. La Gestione ordinaria del Centro (affitto, utenze, rete internet, manutenzione ordinaria, pulizia) è a carico del Comune di Genova.

ART. 6 - SERVIZI DEL CENTRO SCUOLE E NUOVE CULTURE

1. I servizi offerti dal Centro sono:

- ricerche per l'analisi delle problematiche e l'orientamento e la valutazione dei progetti;
- progetti per l'informazione e l'orientamento allo studio per ragazzi e famiglie straniere, per favorire la conoscenza delle procedure di accesso ai vari ordini di scuola e servizi educativi e formativi sul territorio;
- supporto alla programmazione e alle attività educative e scolastiche a carattere interculturale;
- laboratori espressivi con classi e gruppi di bambini e ragazzi;
- mediazione interculturale per l'inserimento;
- mediazione educativa per progettazione interculturale;
- formazione degli operatori del settore sulle tematiche interculturali;
- produzione e consultazione di materiale specifico utile per l'apprendimento dell'italiano come lingua seconda, la costruzione di biblioteche e scaffali interculturali, la conoscenza di altre culture e sui temi della pedagogia interculturale;
- diffusione di informazioni, materiali e progetti attraverso il sito internet www.scuolenuoveculture.org.

2. I servizi sono coordinati dal Coordinamento Esecutivo e erogati dai diversi uffici preposti dagli enti firmatari secondo quanto indicato agli art. 7,8,9,10.

ART. 7 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - SERVIZI

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria si impegna a mantenere operativo il CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI (C.R.A.S.) con i seguenti servizi:

- consulenza ai soggetti interessati;
- coordinamento interistituzionale;
- organizzazione, supporto, monitoraggio di progetti interculturali e per il diritto allo studio in accordo con le scuole, gli Enti locali, le Associazioni;
- organizzazione gestione, monitoraggio di eventi formativi;
- costruzione, reperimento e distribuzione di materiali didattici specifici;
- coordinamento di reti per le tematiche legate all'intercultura;
- supporto alla gestione del sito web www.scuolenuoveculture.org.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale - Liguria
Direzione Provinciale
Via Assoniti n. 40
10102 Genova



ART. 8 - COMUNE DI GENOVA - SERVIZI

1. Il Comune di Genova si impegna a mantenere operativo il LABORATORIO MIGRAZIONI del Settore Progettazione Sistema Educativo Integrato, con i seguenti servizi:

- raccolta e analisi di dati sulle presenze dei bambini di cittadinanza non italiana nei servizi educativi e nelle scuole infanzia comunali;
- laboratori espressivi interculturali con gruppi e classi delle scuole del Comune di Genova, dagli asili nido alla scuola secondaria di primo grado;
- formazione su temi specifici della pedagogia interculturale realizzata sia con formatori interni, sia attraverso collaborazioni con Associazioni culturali, Organizzazioni non Governative, enti di ricerca o altre realtà ritenute idonee a tale scopo;
- progettazione e coordinamento degli interventi di mediazione interculturale per l'inserimento a scuola di bambini e ragazzi di recente immigrazione, rivolti a tutte le scuole pubbliche e paritarie del territorio del Comune di Genova, realizzati attraverso il raccordo con il Terzo settore;
- progettazione e coordinamento degli interventi di mediazione educativa, rivolta alla sperimentazione e diffusione di attività pedagogiche interculturali rivolte agli asili nido e alle scuole del Comune di Genova, sotto la supervisione del Laboratorio Migrazioni, realizzati attraverso il raccordo con il Terzo settore;
- produzione e pubblicazione di materiali utili alla diffusione nelle scuole delle sperimentazioni effettuate nelle attività di laboratorio espressivo del Laboratorio Migrazioni;
- consulenza per la progettazione di percorsi interculturali nelle scuole.

ART. 9 - PROVINCIA DI GENOVA - SERVIZI

1. Attraverso il Servizio Istruzione e Formazione Professionale la Provincia di Genova si impegna a fornire:

- servizio di mediazione interculturale per l'inserimento di ragazzi di recente immigrazione nel sistema di istruzione e formazione di competenza provinciale nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
- supporto finanziario per la progettazione e realizzazione di attività interculturali nella scuola statale secondaria di II grado e nei centri/enti di formazione;
- raccolta dati e monitoraggio degli studenti stranieri iscritti nelle scuole superiori del territorio provinciale;
- iniziative di monitoraggio e di contenimento dei fenomeni di dispersione scolastica fra gli alunni stranieri;
- iniziative volte a favorire processi d'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale - Liguria
Direzione Provinciale
Via Assarotti n. 40
16122 Genova



- funzione di coordinamento intercomunale per la promozione e la diffusione nell'intero territorio provinciale di attività mirate a favorire la scolarità degli stranieri.

ART. 10 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA



1. L'Ateneo genovese collabora, tramite le sue Facoltà, alla realizzazione dei progetti rivolti all'integrazione dei bambini e ragazzi stranieri presenti nella Provincia di Genova, all'educazione e alla formazione interculturale e all'inserimento scolastico anche attraverso forme organizzative che favoriscano l'accesso ai corsi da parte degli operatori dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche.

2. In particolare i servizi erogati dalla FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE sono:

- coordinamento di attività di ricerca su tematiche relative ai processi e alle realtà interculturali con particolare attenzione all'ambito territoriale;
- collaborazione alla formazione degli operatori del settore;
- facilitazioni per l'accesso ai moduli di Lingua italiana per stranieri inseriti nel CLiRe (Centro Linguistico in Rete della Facoltà di Lingue e Letterature straniere) per sperimentazioni da parte di operatori e di docenti, con eventuale assistenza da parte di tutor di facoltà;
- promozione di seminari e conferenze che offrano un aggiornamento su esperienze e politiche culturali europee in tema di integrazione interculturale;
- coordinamento dei tirocini formativi e di orientamento degli studenti universitari nelle scuole in collaborazione con il Centro; organizzazione di tavole rotonde con i tutor degli Enti Ospitanti (insegnanti, operatori, ecc.) per una più funzionale organizzazione dei tirocini stessi e per risolvere eventuali punti di criticità;
- assegnazione di elaborati, realizzazione di tesi di laurea su tematiche relative ai processi e alle realtà interculturali che prevedano una parte pratica, una sperimentazione sul campo mediante lo svolgimento di un tirocinio formativo;
- realizzazione di un elenco, costantemente aggiornato, di tali elaborati al fine di una loro maggiore visibilità e fruizione.

3. In particolare i servizi erogati dalla FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE sono:

- Formazione delle competenze culturali e professionali agli psicologi, inseriti in tutti quei servizi alla persona, che progettano e coordinano programmi di integrazione e di miglioramento della qualità della vita di minori, adulti ed anziani;
- Formazione delle competenze culturali, professionali e didattiche ai docenti di Scuola Primaria, sia in via di formazione iniziale sia in sede di formazione e di aggiornamento in itinere per rispondere alle urgenze dell'inserimento,



dell'integrazione e dell'inclusione di alunni extracomunitari, senza peraltro trascurare le problematiche delle famiglie;

- Formazione delle competenze culturali e professionali agli educatori che, inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado dal mondo della cooperazione e degli Enti Locali, possano contribuire ad attivare canali, oltre agli orari scolastici curricolari, per il superamento di emarginazione, disagio al fine di evitare atteggiamenti di isolamento, di dipendenza e di devianza;

- Formazione delle competenze culturali e professionali agli educatori da inserire nei servizi alla persona degli Enti Locali, dei Centri socio educativi diurni e residenziali, nei servizi rieducativi di Tribunali minorili e no, di strutture carcerarie, nei servizi di pronto intervento e di accoglienza per minori e non solo, nei servizi di avviamento al lavoro, del tempo libero, ecc. in relazione alle urgenze sempre più pressanti di una società complessa dove temi come multiculturalità, interculturalità e transculturalità non possono essere sottaciuti e sottovalutati;

- Formazione delle competenze culturali e professionali ai pedagogisti, inseriti in tutti quei servizi alla persona, che progettano e coordinano programmi di integrazione e di miglioramento della qualità della vita di minori e delle loro famiglie;

- Promozione della conoscenza dei temi legati all'interculturalità, partecipando come relatori a convegni, tavole rotonde e seminari organizzati sul territorio di riferimento e come ricercatori all'interno di progetti di ricerca attivati sul territorio stesso e collaborando, là dove richiesto, a ricerche locali, nazionali ed internazionali.

ART. 11 - DURATA E INTEGRAZIONI

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza.


2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

4. Il presente protocollo può essere allargato ad altri Enti o Istituzioni attraverso atto formale di adesione che individui impegni e compiti specifici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scuola
Direzione Provinciale
Via ... - Liguria
10122 Genova



ART. 12 - RECESSO E SCIoglIMENTO

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione del Protocollo.

ART. 13 - RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

ART. 14 - SICUREZZA

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna Parte assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale degli altri Enti firmatari ospitati presso le proprie strutture.

ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Le Parti danno atto che il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali degli altri Enti firmatari sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.


ART. 17 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 18 - REGISTRAZIONE


1. Il presente Atto si compone di n. 13 fogli e viene redatto in n. 4 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Per il **Comune di GENOVA**



Assessore alle Politiche Formative
e Servizi Educativi
Paolo Veardo

Per la **Provincia di GENOVA**



Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili
Programmazione dell'offerta formativa e scuola dell'obbligo
Rapporti con l'Università, Politiche Giovanili
Dott. Francesco De Simone

Per l'**Ufficio scolastico regionale per la Liguria**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale - Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti n. 40
16122 Genova

Per l'**Università degli Studi di GENOVA**

